

Ordine degli Ingegneri di Macerata, Convegno ONORARIO SISMA 2020

venerdì 23 ottobre 2020 ore 16.30 – 19.30

29.8.2017 è la data di entrata in vigore della Legge 24 marzo 2012, n. 27 (Legge Monti n. 1/2012), “Disposizioni urgenti per la concorrenza e la competitività” **art. 9 comma 4**, così come **modificato** dall'Art. 1 Comma 150 della Legge 4 agosto 2017, n. 124,

*4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, il grado di complessita' dell'incarico**, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente **obbligatoriamente, in forma scritta o digitale**, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, **comprehensive di spese, oneri e contributi**. Al tirocinante*

Il cliente comunque va informato anche su

Trattamento dati personali, D.Lgs 101/2018; GDPR, General Data protection regulation (UE) 2016/679

D.lgs n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informativa e consenso al trattamento dei dati.

- garantire che i dati saranno trattati con modalità tali da garantirne la riservatezza; conservati al sicuro; non ceduti ad altri soggetti, se non nei casi espressamente previsti dalla legge o necessari per il corretto svolgimento dell'incarico;
- garantire la massima trasparenza nei confronti della clientela riguardo ai dati forniti, al loro utilizzo ed al modo in cui possono essere condivisi con altri, sempre nell'ambito dell'incarico professionale;
- dati forniti dal cliente stesso, ad esempio Codice fiscale o Partita IVA, Ragione sociale, nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, indirizzo, numero di telefono, e-mail, ed altri dati che vengono forniti volontariamente;
- garantire che i dati siano conservati per il tempo necessario ad espletare l'incarico e conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, in coerenza con la presente informativa; diritto all'oblio;

Vanno anche resi noti titoli di studio, specializzazioni, tipologia di incarico (semplice, di normale difficoltà, complesso) tempi necessari, cosa è compreso o escluso nell'incarico, modalità e tempi di pagamento (acconti, saldo) etc.

Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Disposizioni urgenti per la concorrenza e la competitività” Complessità dell’incarico - Regolazione dei rapporti – Assicurazione Professionale.

Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza.”
Compenso in forma scritta o digitale – Comunicazione di titoli e specializzazioni.

Violazione norme deontologiche, **articolo 1 del Codice Deontologico degli Ingegneri**

Art. 1 – Principi generali

1.1 **La professione** di ingegnere **deve essere esercitata nel rispetto delle leggi e regolamenti** emanati dallo Stato e/o dai suoi organi, **dei principi costituzionali e dell’ordinamento comunitario**.

La segnalazione al Consiglio di Disciplina non è una scelta, non è a discrezione, **segnalare la violazione è un obbligo** (debbono esserci supporti attendibili), poi decide il Consiglio di Disciplina.

Caso classico: richiesta di visto parcella, incarico verbale ed inizio prestazione inequivocabilmente successivo al 29.8.2017, contatto obbligatoriamente in forma scritta o digitale ma nella richiesta di visto il tecnico dichiara che vi è solo l'accordo verbale che è venuto meno == > **segnalazione obbligatoria**. (idem se non è stata indicato il grado di complessità, l'assicurazione ...)

Vedasi sul sito dell'Ordine il Fac simile domanda viso parcella “lunare” ... ma che riporta leggi e norme utili.

Prestazioni occasionali

Regna molta confusione in materia tanto che l'USR ed anche il CNI hanno dato e talvolta continuano a dare indicazioni non sempre corrette

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (con le modifiche del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251, della Legge n. 80/2005, della Legge 248/2005 di conversione del DL. 203/2005, della Legge n. 266/2005, della Legge 248/2006 di conversione del DL. 223/2006) "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159 (in applicazione all'art. 1 ed all'art. 4 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003) al Titolo VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, Capo I, Lavoro a progetto e **lavoro occasionale**, Art. 61. Definizione e campo di applicazione, 1 comma 3 recita :


Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo **le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali**, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ...

Il D.P.R. n. 633/1972 all'Articolo 35 (Inizio dell'attività) recita:

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ...

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, se mai vi fossero dubbi in proposito, in risposta a specifica richiesta di Inarcassa con nota prot. 4594 del 25.2.2015 (allegata a parte) ha chiarito che vi è **obbligo di partita IVA se si tratta di attività autonoma** (*quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ...*) o **professionale abituale** (*... L'iscrizione ad un albo può essere indicativa dello svolgimento di un'attività professionale ...*) ... ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972

La Legge Biagi (Legge 14 febbraio 2003, n. 30) fissa ulteriori parametri limitativi della prestazione occasionale (Art. 4): *prestazioni di carattere discontinuo o intermittente rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro.*



Prot. 4594

Roma, 25/02/2015

All'Inarcassa
Via Salaria, 229
00199 Roma

Oggetto: prestazioni occasionali di professionisti iscritti ad Albi - documento del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri (c.r. 448-novembre 2014)

...

Proprio in relazione ai cosiddetti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa "atipici", la norma prevede, tra l'altro, che ai fini dell'assimilazione è necessario verificare che gli uffici o le collaborazioni non rientrino nell'oggetto dell'arte o della professione, di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR concernente i redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente atteso che, in tale ultima ipotesi, i relativi proventi saranno attratti nel reddito di lavoro autonomo prodotto dal professionista e determinato ai sensi del successivo articolo 54 del TUIR.

Sul punto, l'amministrazione finanziaria con circolare 67/E del 6 luglio 2001 ha precisato che l'esame diretto a verificare l'eventuale collegamento tra le prestazioni rese e l'oggetto della professione o dell'arte esercitata deve essere operato sia con riferimento ai rapporti "tipici" che a quelli "atipici" e che, in caso di esito positivo, i relativi compensi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale. Con la medesima circolare, è stato chiarito, altresì, che al fine di stabilire se sussista o meno una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata occorre valutare, tra l'altro, se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. L'Agenzia delle entrate è tornata ad affrontare l'argomento nelle circolari 105/E del 12 dicembre 2001 e 56/E del 27 febbraio 2002 con le quali, pur se con particolare attenzione agli incarichi di amministratore, revisore o sindaco di società, ha, in buona sostanza, confermato gli orientamenti esposti nella precedente pronuncia.

In sintesi se mai vi fossero dubbi in proposito, per la prestazione non occasionale vi è **obbligo di partita IVA** se si tratta di attività autonoma (quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ...) o **professionale abituale** (... L'iscrizione ad un albo può essere indicativa dello svolgimento di un'attività professionale ...) ... ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 (entro 30 gg).

In presenza di **partita IVA**, anche se nel regime forfettario l'IVA non è dovuta, è comunque dovuto il contributo integrativo del 4% ad Inarcassa.

Dato che Inarcassa non può sapere se in un certo anno vi sono o meno compensi, la dichiarazione annuale, **la cosiddetta Dich. va fatta ad Inarcassa anche a reddito zero entro il 31.10 di ogni anno**. Se vi sono fatture il pagamento va effettuato entro il 30 agosto per cui conviene fare la Dich. entro il 30 agosto (in alternativa si fa una mini dichiarazione sugli importi ricevuti, quindi sul 4% incassato, e si versa entro agosto, ricordandosi poi di fare la Dich. entro ottobre).

Faq che dovrebbe essere esplicativa invece è confusionaria e fuorviante

RICOSTRUZIONE SISMA - 2016

Assistenza Sisma 2016 Home Ticket **FAQ**

Assistenza Sisma 2016 / Assistenza Sisma 2016 / FAQ

Cerca nelle FAQ

← Regolarità contributiva per tecnico con prestazione occasionale

Soluzione

Domanda

/n

I tecnici con prestazione occasionale che tipo di regolarità contributiva sono tenuti a presentare?

/n

Risposta

/n

Deve presentare la certificazione Inarcassa e della gestione separata INPS nel caso abbiano superato la soglia dei Euro 5.000,00 annui

Grazie per l'attenzione!

ing. Mario-Francesco Brodolini
Consigliere dell'Ordine di Macerata